

REGOLAMENTO (UE) 2023/1231 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2023

relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾ («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽⁴⁾ ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso, è terminato il 31 dicembre 2020.
- (2) Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante dell'accordo di recesso.
- (3) In virtù del protocollo, alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del medesimo protocollo stabiliscono norme applicabili, in particolare, all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi *Solanum tuberosum* L. da impianto («tuberi-seme di patate»), e di macchinari e di veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure ai movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord

⁽¹⁾ Parere del 27 aprile 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2023.

⁽³⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

- (4) Più specificamente, alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio ai fini della protezione della sanità pubblica e della protezione dei consumatori, compresi divieti di importazione di determinati prodotti.
- (5) I regolamenti (CE) n. 1069/2009 ⁽⁵⁾, (UE) 2016/429 ⁽⁶⁾ e (UE) 2016/2031 ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme che si applicano all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio di origine animale o vegetale, di prodotti composti, di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, e di tuberi-seme di patate, al fine di proteggere la sanità pubblica e delle piante e la salute animale nel mercato interno, comprese prescrizioni relative ai certificati ufficiali individuali, ai tassi dei controlli ufficiali e ai divieti di importazione di determinati prodotti.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ stabilisce norme per i controlli ufficiali su tutte le partite di merci che entrano nell'Unione da paesi terzi al fine di garantirne la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In particolare, l'articolo 47 di tale regolamento prescrive che determinate categorie di merci siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri al momento dell'ingresso nell'Unione. In tal caso, in virtù del protocollo, le norme stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 si applicano all'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽⁹⁾ vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Al fine di garantire l'efficacia di tale divieto, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione a condizione che siano accompagnati da un certificato di cattura e sottoposti a controlli e verifiche adeguati.
- (8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, nonché le norme relative ai controlli di conformità e l'obbligo di presentare un documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario, che deve essere oggetto di controllo presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.
- (9) È opportuno adottare norme specifiche che tengano conto della situazione specifica dell'Irlanda del Nord. In particolare, è opportuno adottare norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio preimballate destinate ai consumatori finali e di determinate partite di piante da impianto, diverse dai tuberi-semi di patate, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, e di tuberi-seme di patate destinati all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord, come pure i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

- (10) Le norme specifiche dovrebbero tenere conto della responsabilità del Regno Unito di proteggere la sanità pubblica e i consumatori in Irlanda del Nord in relazione alle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche che derogano alle norme stabilite in alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo e in un allegato del presente regolamento, volte esclusivamente alla protezione della sanità pubblica e dei consumatori, al fine di garantire che tali norme non si applichino in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord. Tali disposizioni del diritto dell'Unione dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi pienamente alle merci al dettaglio importate direttamente in Irlanda del Nord da paesi terzi diversi dal Regno Unito, come pure alla loro produzione e successiva trasformazione in Irlanda del Nord, in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento.
- (11) È opportuno chiarire che le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo diverse da quelle elencate in un allegato del presente regolamento si applicano in relazione alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a meno che non siano previste norme specifiche nel presente regolamento. Qualora si applichino le norme specifiche del presente regolamento e in caso di incongruenze tra tali norme specifiche e le disposizioni del diritto dell'Unione, le norme specifiche dovrebbero prevalere.
- (12) Il presente regolamento stabilisce inoltre norme sulle garanzie scritte che il Regno Unito deve fornire per garantire che l'applicazione delle norme specifiche previste nel presente regolamento non comporti un aumento del rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato sanitario e fitosanitario (SPS) dell'isola d'Irlanda, non comporti un aumento del rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non comporti un aumento del rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno o non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo («garanzie scritte»).
- (13) Le norme specifiche dovrebbero prevedere tassi speciali dei controlli ufficiali da effettuare sulle partite di merci al dettaglio all'arrivo presso le strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord, nonché una prescrizione che tali partite siano accompagnate da un certificato generale, una volta che il Regno Unito abbia fornito le garanzie scritte. Tali norme specifiche dovrebbero applicarsi solo una volta soddisfatte determinate condizioni, tra cui la conformità di tali merci al dettaglio ai regolamenti (UE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, una marcatura specifica delle merci al dettaglio, l'inserimento in elenchi degli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di tali merci al dettaglio e la costruzione di strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord in conformità del termine stabilito nel presente regolamento, nonché, per quanto riguarda i prodotti della pesca, il rispetto della nozione di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita dall'Unione nella sua applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008, senza che sia imposto al Regno Unito l'obbligo di applicare le stesse prescrizioni di certificazione e relative procedure stabilite in tale regolamento.
- (14) È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di merci al dettaglio costituite da alimenti, diversi dai prodotti di origine animale o vegetale o dai prodotti composti, e da materiale a contatto con gli alimenti, affinché tali partite non siano soggette alle stesse prescrizioni di certificazione delle partite di merci al dettaglio di origine animale o vegetale o di prodotti composti.
- (15) Nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora siano ridotti i controlli ufficiali che comportano una certificazione e controlli sulle merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, e qualora sia quindi necessario garantire che tali merci al dettaglio rimangano in Irlanda del Nord e garantire, fornendo informazioni ai consumatori su tali merci al dettaglio, che esse non compromettano la sanità pubblica e la protezione dei consumatori nel mercato interno o la sua integrità, è opportuno che siano in vigore norme specifiche in materia di marcatura. Tali norme specifiche dovrebbero garantire tali informazioni ai consumatori e la tracciabilità di tali merci al dettaglio. Esse dovrebbero inoltre prevedere prescrizioni diverse per le marcature a livello di scatola, di scaffale e di singolo prodotto. L'applicazione di tali norme specifiche dovrebbe tenere conto della necessità di scadenze adeguate per le prescrizioni relative alla marcatura che riducano al minimo gli oneri e le difficoltà per le catene di approvvigionamento, nonché dell'importanza del movimento continuo delle merci al dettaglio all'interno del Regno Unito in linea con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del Regno Unito.

- (16) È opportuno prevedere meccanismi su misura, al solo scopo di consentire alle merci al dettaglio costituite da prodotti provenienti da paesi terzi diversi dal Regno Unito («merci al dettaglio del resto del mondo») di origine animale o vegetale, ai prodotti composti e ai prodotti della pesca di beneficiare delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In primo luogo, per quanto riguarda le merci al dettaglio del resto del mondo di origine animale o vegetale o o costituite da prodotti composti, il meccanismo appropriato opererebbe nel caso in cui il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme nell'ambito del proprio ordinamento giuridico interno e conformemente alle proprie norme costituzionali. A tal fine, è necessario stabilire procedure relative all'adeguamento di tali norme, nell'eventualità in cui il Regno Unito decida di avvalersi di tale possibilità, predisponendo elenchi di prodotti e il relativo meccanismo di soppressione da tali elenchi, come pure altre salvaguardie necessarie. Qualora il Regno Unito decida di adeguare le proprie norme, esso resta libero di aggiungere condizioni più rigorose. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti della pesca, è opportuno tenere conto delle norme del Regno Unito che garantiscono che non siano importati nel Regno Unito prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- (17) È necessario che le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima dell'ingresso in Irlanda del Nord, e che sono spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda e per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda e non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.
- (18) È necessario che l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate, spedite da operatori professionali situati in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali, non presentino un rischio inaccettabile per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda o per il mercato interno. L'ingresso di tali partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe pertanto essere soggetto a determinate norme specifiche al fine di garantire che tali partite non aumentino il rischio per la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato fitosanitario dell'isola d'Irlanda o non aumentino il rischio per la sanità delle piante nel mercato interno né compromettano l'integrità di quest'ultimo.
- (19) A fronte del lungo periodo senza casi di rabbia e della rigorosa sorveglianza dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* nel Regno Unito, nonché delle rigorose prescrizioni in materia di movimenti di cani, gatti e furetti all'interno del suo territorio e verso di esso, quali stabilite dalla legislazione nazionale, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito non dovrebbero aumentare il livello di rischio per la salute animale in Irlanda del Nord e sull'isola d'Irlanda, non dovrebbero incidere negativamente sullo stato sanitario dell'isola d'Irlanda e non dovrebbero aumentare il rischio per la sanità pubblica e la salute animale nel mercato interno, qualora tali movimenti siano soggetti a norme specifiche. Tali norme specifiche dovrebbero inoltre prevedere la presentazione di un documento di identificazione semplificato e di una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata attestante che tali animali non saranno successivamente spostati in uno Stato membro. È inoltre opportuno prevedere che cani, gatti e furetti da compagnia provenienti dall'Irlanda del Nord, che viaggiano verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord, siano identificati solo per mezzo di un trasponditore.
- (20) Dovrebbero inoltre essere in vigore salvaguardie adeguate per l'Unione per garantire che l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento non aumenti il rischio per la salute animale o la sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, non incida negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumenti il rischio per la sanità pubblica, la salute animale e la sanità delle piante nel mercato interno, non aumenti il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato interno o non incida negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità di quest'ultimo.

- (21) È pertanto opportuno stabilire che le norme specifiche relative alle partite di merci al dettaglio, piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, e tuberi-seme di patate, nonché le norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia inizino ad applicarsi solo dopo che la Commissione ha ricevuto adeguate garanzie scritte dal Regno Unito e ha valutato se siano state soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle norme specifiche. In tal caso alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire le norme operative necessarie per l'attuazione delle norme specifiche, tra cui la frequenza dei controlli, i modelli di certificati e di etichette fitosanitarie e le prescrizioni relative alle marcature.
- (22) È opportuno chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure di salvaguardia per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (23) Al fine di reagire adeguatamente al mancato rispetto del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora non sia, o non sia più, soddisfatta una condizione preliminare essenziale per il funzionamento di tali norme specifiche, come il completamento delle strutture ispettive SPS, oppure in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento. In tal caso è opportuno prevedere un meccanismo formale di informazione e consultazione con termini precisi entro i quali la Commissione dovrebbe agire.
- (24) Nel caso in cui le norme specifiche relative all'ingresso in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito, stabilite nel presente regolamento, siano sospese, dovrebbero nuovamente applicarsi a tali partite le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo e in un allegato del presente regolamento.
- (25) Al fine di modificare gli allegati del presente regolamento, in particolare per adeguare l'elenco degli atti dell'Unione, o di parti di essi, alle cui disposizioni le norme specifiche derogano, per stabilire ulteriori dettagli in relazione al funzionamento delle norme specifiche riguardanti le strutture ispettive SPS, l'inserimento negli elenchi di stabilimenti, i meccanismi di monitoraggio e la marcatura delle merci al dettaglio secondo criteri appropriati, nonché per consentire alla Commissione di adottare misure di sospensione in caso di inosservanza sistematica da parte del Regno Unito delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.
- (26) Al fine di garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati secondo una procedura d'urgenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (27) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale, compreso il relativo modello, l'elenco dei prodotti di origine animale o vegetale o dei prodotti composti originari di paesi terzi che possono essere utilizzati per la produzione di merci al dettaglio cui si dovrebbero applicare le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, l'elenco degli Stati di bandiera delle navi che catturano prodotti della pesca cui si dovrebbero applicare le norme specifiche, il modello di etichetta

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

fitosanitaria per le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, per i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e per i tuberi-seme di patate, le informazioni da includere nel documento di viaggio per animali da compagnia e le condizioni speciali e le misure di salvaguardia adeguate per affrontare problemi specifici sorti nel contesto del funzionamento delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento qualora vi siano prove che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite nel presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

- (28) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla necessità di garantire una reazione efficace e rapida nel caso di un aumento del rischio per la salute animale, la sanità delle piante o la sanità pubblica o per la protezione dei consumatori, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) È opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento in materia di prescrizioni relative alla marcatura alle merci al dettaglio già presenti sul mercato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di:
- a) determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in l'Irlanda del Nord per il consumatore finale;
 - b) determinate partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali e di tuberi-seme di patate destinati all'immissione sul mercato e all'uso in Irlanda del Nord.

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme specifiche relative ai movimenti a carattere non commerciale verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di cani, gatti e furetti da compagnia.

2. In deroga alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), figuranti anche nell'allegato I del presente regolamento, tali disposizioni non si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato in Irlanda del Nord e che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 2 del presente regolamento.

Le disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del protocollo diverse da quelle figuranti nell'allegato I del presente regolamento si applicano alle partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per essere immesse sul mercato in Irlanda del Nord, a meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più specifiche.

3. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alla sospensione dell'applicazione delle norme specifiche in esso stabilite.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «partita»: un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e, per quanto riguarda le merci al dettaglio, spedito dallo stesso stabilimento elencato situato in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e consegnato allo stesso stabilimento elencato in Irlanda del Nord e, per quanto riguarda le piante da impianto, comprese i tuberi-seme di patate, e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, spedito da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevuto da un operatore professionale in Irlanda del Nord;
- 2) «merci al dettaglio»: le seguenti merci consegnate a terminali di distribuzione, compresi terminali che distribuiscono merci al dettaglio a temperature controllate, centri di distribuzione per supermercati, punti di vendita all'ingrosso e punti vendita, o che sono consegnate direttamente al consumatore finale, anche da operatori della ristorazione, presso mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, da ristoranti e da altri operatori di servizi di ristorazione e negozi analoghi:
 - a) i prodotti di origine animale o vegetale;
 - b) le piante diverse dalle piante destinate all'impianto, quali elencate in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 73 e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
 - c) i prodotti composti;
 - d) gli alimenti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
 - e) i materiali a contatto con gli alimenti;
 - f) gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani pronti alla vendita che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- 3) «immissione sul mercato»: la detenzione, da parte di un operatore, delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione di tali merci;
- 4) «consumatore finale»: il consumatore finale di una merce al dettaglio che non la utilizzi nell'ambito di un'operazione o attività commerciale;
- 5) «merci al dettaglio del resto del mondo»: le merci al dettaglio costituite da prodotti originari di paesi terzi diversi dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
- 6) «prodotti di origine animale»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da:
 - a) gli alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;
 - b) i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
 - c) gli altri animali destinati a essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;
- 7) «prodotti di origine vegetale»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da piante e relativi prodotti, compreso il materiale trasformato;

- 8) «alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita»: gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani destinati alla vendita diretta che sono confezionati in imballaggi pronti alla vendita per l'uso da parte del consumatore finale;
- 9) «prodotti composti»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale;
- 10) «alimento»: un alimento o prodotto alimentare quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾;
- 11) «tasso speciale dei controlli ufficiali»: il tasso dei controlli ufficiali quale stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;
- 12) «certificato generale»: un documento in formato cartaceo o elettronico firmato dal certificatore autorizzato delle autorità competenti per una partita di merci al dettaglio, che garantisce la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- 13) «preimballato»: la preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituita dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;
- 14) «marcatatura»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di una merce al dettaglio o sulla scatola in cui è contenuta, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente;
- 15) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- 16) «stabilimento»: qualsiasi unità di un'impresa che spedisce o riceve merci al dettaglio;
- 17) «stabilimento elencato»: uno stabilimento inserito in un elenco conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
- 18) «struttura ispettiva SPS»: un posto di controllo quale definito all'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625, e un luogo di ingresso dei viaggiatori quale definito all'articolo 3, lettera k), del regolamento (UE) n. 576/2013, entrambi conformi alle prescrizioni di cui a detti regolamenti;
- 19) «stato SPS»: lo stato sanitario quale definito all'articolo 4, punto 34), del regolamento (UE) 2016/429 o lo status relativo agli organismi nocivi quale definito nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 – Glossario di termini fitosanitari, 2022, adottata ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, come modificata;
- 20) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2., del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- 21) «carni»: le carni quali definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 22) «etichetta fitosanitaria»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta, che non può sbiadire o essere rimosso facilmente, rilasciato ufficialmente o sotto supervisione ufficiale conformemente all'articolo 10 o 11 del presente regolamento, al fine di accompagnare le partite di piante da impianto, compresi i tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali;
- 23) «tuberi-seme di patate»: tuberi di *Solanum tuberosum* L. da impianto;

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

- 24) «animali da compagnia»: gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, ossia cani, gatti e furetti da compagnia;
- 25) «documento di viaggio per animali da compagnia»: un documento in formato cartaceo o elettronico rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

CAPO 2

NORME SPECIFICHE PER L'INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD DA ALTRE PARTI DEL REGNO UNITO DI DETERMINATE PARTITE DI MERCI AL DETTAGLIO ORIGINARIE DI ALTRE PARTI DEL REGNO UNITO O CHE PROVENGONO DA UNO STATO MEMBRO, O DI MERCI AL DETTAGLIO DEL RESTO DEL MONDO, AI FINI DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO IN IRLANDA DEL NORD

Articolo 3

Ambito di applicazione del capo 2

Le norme specifiche di cui al presente capo si applicano alle merci al dettaglio seguenti:

- a) i prodotti di origine animale o vegetale, le piante diverse dalle piante destinate all'impianto e gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani pronti alla vendita;
- b) i prodotti composti;
- c) gli alimenti;
- d) i materiali a contatto con gli alimenti.

Articolo 4

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b)

1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;
- b) le merci al dettaglio soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
 - ii) provengono da uno Stato membro;
 - iii) sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625;
 - iv) sono merci al dettaglio del resto del mondo conformi alle norme specifiche di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - v) nel caso di prodotti della pesca, tali prodotti:
 - sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e sono sbarcati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, o
 - sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o di un paese terzo diverso dal Regno Unito elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e sono stati importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;

- c) le merci al dettaglio sono conformi alle norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e, nel caso dei prodotti della pesca, rispettano il concetto di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definito dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- d) le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;
- e) le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;
- f) le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
- g) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:
 - i) sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformità del regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento; e
 - ii) sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;

tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentino il rischio per la sanità delle piante o per la salute animale sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumentino il rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non aumentino il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato dell'Unione e non incidano negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità dello stesso;

- h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha adottato misure conformemente al paragrafo 4 del medesimo o conformemente all'articolo 14.

2. Le partite di merci al dettaglio sono accompagnate dal certificato generale di cui al paragrafo 1, che è rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito. Tale certificato generale certifica che le merci al dettaglio della partita sono conformi alle prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettere da a) a f).

3. Se le condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono soddisfatte e tenendo conto dei controlli della Commissione relativi alla conformità ai requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali, nonché le norme relative a tali controlli e al modello di certificato generale per le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I tassi speciali dei controlli di identità, anche ai fini della conformità al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale.

Se le prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto all'8 % della totalità delle partite.

Se le prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto al 5 % della totalità delle partite.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali sulle partite e al certificato generale di cui ai paragrafi 1 e 2.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, un audit o una notifica nel quadro del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, o nel quadro del sistema informativo sull'agricoltura biologica (*Organic Farming Information System* - OFIS) messo a disposizione dalla Commissione conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche a determinate partite o a determinati stabilimenti, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

5. Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d)

1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere c) e d), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'articolo 6;
- b) le merci al dettaglio soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord;
 - ii) provengono da uno Stato membro;
 - iii) sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 o alle norme relative ai prodotti della pesca stabilite nel regolamento (CE) n. 1005/2008;
- c) le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali;
- d) le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord;
- e) le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;
- f) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:
 - i) sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento; e

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

- ii) sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;

tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentano i rischi per la sanità pubblica nel mercato interno e non incidono negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sulla sua integrità;

- g) le merci al dettaglio sono accompagnate da un certificato generale conforme al modello stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
- h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e non ha adottato misure conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 14.

2. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui al paragrafo 1 per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di tali partite e la loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'TMSOC o dell'OFIS, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Marcatura delle merci al dettaglio

1. Le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni seguenti:
 - a) a decorrere dal 1° ottobre 2023, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, ad eccezione delle seguenti merci al dettaglio che recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1:
 - i) carni preimballate, prodotti a base di carne preimballati e carni imballate nei locali di vendita;
 - ii) latte preimballato, prodotti lattiero-caseari preimballati e prodotti lattiero-caseari imballati nei locali di vendita elencati nell'allegato V, parte 1;
 - b) a decorrere dal 1° ottobre 2024, tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari recano una marcatura individuale conformemente all'allegato IV, punto 1;
 - c) a decorrere dal 1° luglio 2025, tutte le merci al dettaglio recano una marcatura individuale conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punto 1, ad eccezione delle merci al dettaglio elencate nell'allegato V, parte 2, che recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.
2. In deroga al paragrafo 1:
 - a) le singole merci vendute sfuse o a peso nei locali di vendita su richiesta del consumatore, comprese le singole merci trasformate e vendute nei locali di vendita da un dettagliante per il consumo diretto da parte del consumatore, recano una marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3;

b) le singole merci offerte da un operatore di ristorazione, nelle mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, dai ristoranti e da altri analoghi operatori di servizi di ristorazione per il consumo diretto sul posto non sono soggette all'obbligo di recare una marcatura.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato IV adeguando le prescrizioni relative alla marcatura in risposta agli sviluppi tecnici o operativi.

4. La Commissione monitora che tutte le merci al dettaglio rechino una marcatura conformemente al paragrafo 1.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC o dell'OFIS, o dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, che le merci al dettaglio non sono conformi alle prescrizioni stabilite nel presente articolo o sono presenti sul mercato di uno Stato membro, la Commissione può modificare gli allegati IV e V mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 16 e 17.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'elenco delle merci al dettaglio di cui all'allegato V, parte 2, conformemente ai criteri seguenti:

a) una merce al dettaglio è aggiunta a tale elenco se la marcatura individuale di tale merce al dettaglio non è necessaria in quanto non sono più prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

b) una merce al dettaglio è soppressa da tale elenco se è necessaria una marcatura individuale ai fini degli articoli 4 e 5 del presente regolamento o se sono prescritti controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

6. La Commissione, se determina, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, che le pertinenti norme in materia di sanità pubblica e informazione dei consumatori stabilite negli atti dell'Unione, o in parti di essi, elencati e indicati con un asterisco nell'allegato I, si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato V aggiungendo categorie di merci al dettaglio autorizzate per la marcatura conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una modifica di un atto dell'Unione si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato V sopprimendo le categorie di merci al dettaglio interessate.

Articolo 7

Monitoraggio delle merci al dettaglio

1. Le autorità competenti del Regno Unito monitorano le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni relative al monitoraggio di cui all'allegato III, parte 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 1, adeguando le prescrizioni relative al monitoraggio agli sviluppi tecnici o operativi ai fini del monitoraggio delle partite di merci al dettaglio.

Articolo 8

Elenchi degli stabilimenti ai fini della spedizione di partite di merci al dettaglio verso l'Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e del loro ricevimento in Irlanda del Nord

1. Le partite di merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevute da stabilimenti in Irlanda del Nord elencati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente alle prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui all'allegato III, parte 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare l'allegato III, parte 2, adeguando le prescrizioni per l'inserimento negli elenchi degli stabilimenti agli sviluppi tecnici o operativi ai fini degli articoli 4 e 5.

Articolo 9

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo

1. Le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del presente regolamento solo nel caso in cui:

a) il Regno Unito decida di ottemperare alle prescrizioni seguenti e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:

- i) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito; e
- ii) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui alla lettera a), punto i), sono effettivamente attuate dal Regno Unito;

b) tali prodotti siano elencati in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti della pesca catturati da una nave battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 solo nel caso in cui:

a) il Regno Unito decida di ottemperare alle prescrizioni seguenti e, di conseguenza, fornisca prove scritte che:

- i) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento non siano importati nel Regno Unito;
- ii) le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui al punto i) sono effettivamente attuate dal Regno Unito;

b) lo Stato di bandiera del peschereccio interessato sia elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 4.

Qualora intenda introdurre nuove misure o modificare misure esistenti riguardanti le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo, il Regno Unito ne informa senza indugio la Commissione e fornisce informazioni sul contenuto di tali misure prima della data di applicazione di tali misure nel proprio diritto nazionale.

Qualora intenda introdurre nuove misure nei confronti di uno Stato di bandiera aventi un impatto su un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'Unione ne informa senza indugio il Regno Unito e fornisce informazioni sul contenuto delle nuove misure prima della data di applicazione di tali misure.

3. Per valutare l'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, la Commissione può svolgere audit e procedure di verifica nel Regno Unito, che possono comprendere:

a) una valutazione della totalità o di parte del piano di controllo totale delle autorità competenti del Regno Unito, compresi, se del caso, riesami di programmi di audit e ispezioni;

- b) una valutazione dell'effettiva attuazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'ambito del diritto nazionale del Regno Unito;
- c) verifiche in loco.

La Commissione redige una relazione sui risultati di ciascun audit effettuato e la mette a disposizione degli Stati membri e del Regno Unito.

4. Se ha ricevuto le prove scritte di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che elencano:

- a) i prodotti di origine animale o vegetale o i prodotti composti, compresi i loro paesi terzi di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord;
- b) gli Stati di bandiera di cui al paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Qualora elabori atti dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), o modifiche di tali atti, la Commissione ne informa il Regno Unito e fornisce allo stesso le informazioni pertinenti.

Il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi 15 giorni prima della data di applicazione degli atti dell'Unione o delle modifiche di cui al primo comma, se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica stabilite in tali atti dell'Unione o modifiche si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale alla data di applicazione di tali atti dell'Unione o modifiche e fornisce prove al riguardo.

Nel caso di atti dell'Unione o modifiche immediatamente applicabili, la Commissione informa quanto prima il Regno Unito di tali atti o modifiche. Il Regno Unito comunica alla Commissione se le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano nell'ambito del proprio diritto nazionale entro tre giorni dalla data di entrata in vigore di tali atti o modifiche.

Se il Regno Unito non ha informato la Commissione che un atto dell'Unione o una sua modifica si applica a norma del proprio diritto nazionale e fornito prove in tal senso conformemente al secondo e al terzo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, per sopprimere i prodotti interessati dall'atto dell'Unione o dalla sua modifica che non si applica a norma del diritto nazionale del Regno Unito dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

6. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi.

Qualora sussistano prove, quali una valutazione della Commissione, una verifica a norma del paragrafo 3, un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per far fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di importazione di cui ai paragrafi 1 e 2, o non esegue efficacemente i controlli ufficiali o le verifiche di cui a tali paragrafi, o che il Regno Unito non applica una di tali condizioni di importazione o prescrizioni relative ai controlli ufficiali o alla verifica a norma del proprio diritto nazionale, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile che stabilisce misure adeguate, che possono comprendere la soppressione di determinati prodotti o paesi terzi di origine o di determinati Stati di bandiera dagli elenchi stabiliti conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

CAPO 3

NORME SPECIFICHE PER L'INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD DA AL TRE PARTI DEL REGNO UNITO DI PARTITE DI PIANTE DA IMPIANTO DIVERSE DAI TUBERI-SEME DI PATATE, DI MACCHINARI E VEICOLI UTILIZZATI A FINI AGRICOLI O FORESTALI E DI TUBERI-SEME DI PATATE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'USO IN IRLANDA DEL NORD*Articolo 10***Norme specifiche per le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali**

1. Prima dell'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono soggetti a norme specifiche e a un obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le condizioni seguenti:

- a) tali partite sono spedite da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, che sono stati autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che le partite siano spedite conformemente al presente regolamento, per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord o per la vendita immediata nel Regno Unito dopo il loro ricevimento in Irlanda del Nord da parte di operatori professionali;
- b) le unità commerciali più piccole applicabili di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate di ciascuna partita, nonché i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, prima del loro ingresso in Irlanda del Nord recano un'etichetta fitosanitaria rilasciata da un operatore professionale, sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti del Regno Unito, che è conforme al contenuto e al modello stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3;
- c) prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono conformi alle norme d'ingresso nell'Unione stabilite nei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
- d) le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono unicamente immessi sul mercato e utilizzati nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;
- e) prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
- f) gli operatori professionali dell'Irlanda del Nord che ricevono queste piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e gli operatori professionali che ricevono per la prima volta tali macchine e tali veicoli dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord sono registrati a tale fine rispettivamente dalle autorità competenti del Regno Unito nel registro di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e secondo la procedura stabilite all'articolo 66 di tale regolamento;
- g) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali per garantire che tali partite siano spedite conformemente al presente regolamento, comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al presente regolamento e in caso di non conformità, che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche stabilite nel al presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.

2. L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 attesta che le partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima di entrare in Irlanda del Nord sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d).

3. In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte stabilite al paragrafo 1, lettera g), la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sul contenuto e sui modelli dell'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

4. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 relative alle partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché l'etichetta fitosanitaria.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

Articolo 11

Norme specifiche per le partite di tuberi-seme di patate

1. L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) tali partite sono spedite da operatori professionali autorizzati e registrati dalle autorità competenti del Regno Unito per garantire che siano spedite conformemente al presente regolamento, in altre parti del Regno Unito per il ricevimento da parte di operatori professionali situati in Irlanda del Nord;

b) ogni partita di tuberi-seme di patate reca un'etichetta fitosanitaria conformemente al paragrafo 2;

c) i tuberi-seme di patate sono conformi alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda l'ingresso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate provenienti da altre parti del Regno Unito e la loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord;

d) dopo il loro ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate sono destinati unicamente all'immissione sul mercato e all'uso nel Regno Unito e non sono successivamente spostati in uno Stato membro;

e) i tuberi-seme di patate sono presentati per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625;

f) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che è in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al presente regolamento e in caso di non conformità, e che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite di tuberi-seme di patate presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento,

conformemente al regolamento (UE) 2017/625, e che sono eseguiti controlli ufficiali e sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro; queste garanzie scritte garantiscono all'Unione che le norme specifiche stabilite nel presente articolo non aumentano il rischio fitosanitario nell'isola d'Irlanda, non incidono negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda e non aumentano il rischio fitosanitario nel mercato interno né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

g) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha sospeso l'applicazione delle norme specifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all'articolo 14.

2. L'etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito, a seguito di ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, ed è stampata da dette autorità o dagli operatori professionali sotto il controllo ufficiale di tali autorità.

L'etichetta attesta che le partite di tuberi-seme di patate sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), e alle norme contenute in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3.

3. In presenza delle condizioni relative alle garanzie scritte stabilite al paragrafo 1, lettera f), la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a) le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate provenienti da altre parti del Regno Unito e per il loro uso in Irlanda del Nord;

b) il modello di etichetta fitosanitaria di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

4. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per quanto riguarda le partite di tuberi-seme di patate e l'etichetta fitosanitaria.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione, che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme in relazione a talune partite o operatori, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

CAPO 4

NORME SPECIFICHE PER I MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA CHE FANNO INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD PROVENENDO DA ALTRE PARTI DEL REGNO UNITO

Articolo 12

Norme specifiche per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

1. Le norme specifiche stabilite nel presente articolo per i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito si applicano soltanto in presenza di tutte le condizioni seguenti:

a) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che:

i) tali animali da compagnia non aumentano il rischio per la salute degli animali che si trovano sull'isola d'Irlanda, né incidono sul loro stato sanitario o aumentano il rischio per la sanità pubblica e degli animali nel mercato interno, né compromettono l'integrità di quest'ultimo;

- ii) le autorità competenti del Regno Unito adottano misure efficaci per ridurre al minimo la possibilità che animali da compagnia siano spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro, comprovate da informazioni sulle procedure ufficiali per decidere quali misure adottare in caso di non conformità;
 - iii) le autorità competenti del Regno Unito applicano le prescrizioni relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia verso il Regno Unito al fine di tutelarne lo stato sanitario;
 - iv) le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità efficaci sugli animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito conformemente alla lettera f);
 - v) le autorità competenti del Regno Unito attuano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi selvatici e ne informano immediatamente la Commissione;
 - vi) le autorità competenti del Regno Unito applicano un sistema di individuazione precoce e notifica dell'infezione da rabbia negli animali sensibili detenuti e selvatici e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi caso sospetto o da loro riscontrato di infezione da rabbia;
- b) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 4;
- c) gli animali da compagnia sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e non saranno successivamente spostati in uno Stato membro;
- d) gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013;
- e) gli animali da compagnia sono accompagnati da un documento di viaggio apposito, in formato scritto o elettronico, in conformità del paragrafo 4, convalidato dalle autorità competenti del Regno Unito conformemente al paragrafo 2, e da una dichiarazione firmata del proprietario o di una persona autorizzata attestante che gli animali da compagnia identificati conformemente alla lettera d) e che dispongono del documento di viaggio apposito non saranno successivamente spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro;
- f) le autorità competenti del Regno Unito eseguono controlli documentali e di identità sugli animali da compagnia accompagnati dall'apposito documento di viaggio e dalla dichiarazione di cui alla lettera e), presentati dal proprietario o da una persona autorizzata dopo il completamento dell'imbarco e prima dell'arrivo in Irlanda del Nord, o al momento del primo arrivo in Irlanda del Nord, per dimostrare la conformità alle norme specifiche stabilite nel presente articolo; in caso di non conformità riscontrata durante i controlli previsti dalle procedure ufficiali di cui alla lettera a), punto ii), gli animali da compagnia sono condotti dalle autorità competenti del Regno Unito presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord in possesso dei requisiti di cui all'allegato II per porre rimedio a tale non conformità.
2. L'apposito documento di viaggio per animali da compagnia di cui al paragrafo 1, lettera e), è rilasciato solo dopo che le autorità competenti del Regno Unito hanno debitamente verificato che le varie voci del documento sono state compilate in modo corretto e veritiero con le informazioni prescritte da un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4, attestando così il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia originari dell'Irlanda del Nord che viaggiano unicamente verso altre parti del Regno Unito per poi tornare direttamente in Irlanda del Nord:
- i) gli animali da compagnia sono identificati per mezzo di un trasponditore conformemente alle prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettera d);

ii) non si applicano le prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettere c), e) e f);

iii) non si applicano le prescrizioni pertinenti stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013.

4. In presenza delle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione, la Commissione può stabilire norme sulle informazioni da inserire nel documento di viaggio per animali da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che fanno ingresso in Irlanda del Nord provenendo da altre parti del Regno Unito, ed anche in merito al contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera e).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, un audit o una notifica nel quadro dell'IMSOC, che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

CAPO 5

DIVIETO E SOSPENSIONE

Articolo 13

Divieto di circolazione in uno Stato membro o di immissione sul mercato in uno Stato membro di merci e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

1. Le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non devono essere spostate dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro né immesse sul mercato di uno Stato membro.
2. Gli animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non devono essere spostati dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro.
3. Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal presente regolamento.

Articolo 14

Sospensione delle norme specifiche stabilite ai capi 2, 3 e 4

1. La Commissione monitora attentamente l'applicazione delle norme specifiche stabilite ai capi 2, 3 e 4 e all'articolo 13, in particolare per verificare che:
 - a) siano effettuati controlli ufficiali su partite di merci al dettaglio, piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima del loro ingresso in Irlanda del Nord, tuberi-seme di patate e animali da compagnia che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - b) siano in atto un monitoraggio e controlli ufficiali adeguati, conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, per quanto riguarda i movimenti di merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione elencato, al fine di garantire che le merci al dettaglio siano destinate esclusivamente a stabilimenti elencati situati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro;
 - c) siano rispettate le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, in particolare gli articoli 6 e 9.

2. La Commissione monitora che:

a) le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord siano conformi all'allegato II;

b) i rappresentanti dell'Unione abbiano costantemente e continuativamente accesso alle banche dati rilevanti utilizzate dalle autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord ai fini dei controlli ufficiali e del monitoraggio previsti dal presente regolamento, comprese la piattaforma di ispezione dei documenti sanitari comuni di entrata (DSCE) e altre banche dati di rilievo, oltre allo scambio di informazioni, e che le autorità competenti del Regno Unito in Irlanda del Nord rispettino l'obbligo di utilizzo del sistema Traces di cui al regolamento (UE) 2017/625.

3. Qualora constati un'inosservanza sistematica delle norme specifiche di cui al paragrafo 1 da parte del Regno Unito, o che il Regno Unito non soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione notifica per iscritto al Regno Unito, entro sette giorni, tale constatazione e le relative motivazioni dettagliate.

4. Per un periodo di quattro settimane a decorrere dalla data della notifica scritta di cui al paragrafo 3, la Commissione svolge consultazioni con il Regno Unito al fine di porre rimedio alla situazione all'origine della notifica scritta.

5. Se non è posto rimedio alla situazione che ha dato origine alla notifica scritta di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il periodo di quattro settimane di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o in caso di sospensione delle disposizioni in proposito della sezione 2 (determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020) della decisione n. 1/2023⁽¹⁶⁾ del comitato misto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione per motivi inerenti alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro ulteriori quattro settimane, un atto delegato conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo le norme specifiche previste dal presente regolamento la cui applicazione deve essere sospesa.

In caso di mancato rispetto da parte del Regno Unito delle condizioni stabilite al paragrafo 1, lettera c), o al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento, sospendendo l'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e dal 9 al 12.

6. Qualora il Regno Unito ponga rimedio alla situazione all'origine dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo quali delle norme specifiche sospese si applicano nuovamente.

CAPO 6

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 15

Modifiche degli allegati I e II

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento qualora sia necessario sopprimere o aggiungere atti dell'Unione o parti di essi di cui all'allegato 2 del protocollo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 16 e 17 per modificare i requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, ove necessario e opportuno per tenere conto degli sviluppi tecnici e operativi, a condizione che tali modifiche siano coerenti con le norme specifiche stabilite nel presente regolamento.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

⁽¹⁶⁾ GUL 102 del 17.4.2023, pag. 61.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2° luglio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, tuttavia, la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾. È inoltre assistita da quest'ultimo comitato ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento per le questioni che rientrano esclusivamente nell'ambito di competenza di tale comitato.

Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Articolo 19***Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alla marcatura**

1. Per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima del 1^o ottobre 2023 non vige l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 ottobre 2023.
2. Per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima del 1^o ottobre 2024 non vige l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 ottobre 2024.
3. Per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima del 1^o luglio 2025 non vige l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), fino al 31 luglio 2025.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 giugno 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL

ALLEGATO I

Elenco di atti dell'Unione, o parti di essi

Nota: nel seguente elenco di atti dell'Unione, o parti di essi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quelli rilevanti per la sanità pubblica e l'informazione dei consumatori di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sono indicati con un asterisco «*»:

1. *Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾
2. Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ⁽²⁾
3. *Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ⁽³⁾
4. Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini ⁽⁴⁾
5. Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita ⁽⁵⁾
6. *Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽⁶⁾
7. *Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ⁽⁷⁾
8. Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ⁽⁸⁾
9. *Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

10. *Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ⁽¹⁰⁾
11. *Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ⁽¹¹⁾
12. *Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ⁽¹²⁾
13. *Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾
14. *Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele ⁽¹⁴⁾
15. *Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁵⁾
16. *Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁶⁾
17. *Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana ⁽¹⁷⁾
18. *Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana ⁽¹⁸⁾
19. Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. ⁽¹⁹⁾
20. *Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽²⁰⁾

⁽¹⁰⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

⁽¹¹⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

⁽¹⁵⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

⁽¹⁶⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

⁽¹⁷⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

⁽¹⁸⁾ GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

⁽¹⁹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

21. *Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽²¹⁾
22. *Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²²⁾
23. *Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽²³⁾, escluso l'articolo 32, secondo comma
24. *Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ⁽²⁴⁾
25. *Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁵⁾
26. *Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati ⁽²⁶⁾
27. *Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁷⁾
28. *Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari ⁽²⁸⁾
29. *Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁹⁾
30. *Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁰⁾

⁽²¹⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

⁽²²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁴⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁽²⁵⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁶⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

⁽²⁷⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

⁽²⁸⁾ GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

⁽²⁹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁰⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

31. *Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽³¹⁾
32. *Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ⁽³²⁾
33. *Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³³⁾
34. *Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽³⁴⁾
35. *Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ⁽³⁵⁾
36. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio ⁽³⁶⁾
37. Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea ⁽³⁷⁾, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione
38. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ⁽³⁸⁾
39. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE ⁽³⁹⁾
40. *Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽⁴⁰⁾
41. *Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 ⁽⁴¹⁾

⁽³¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽³²⁾ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

⁽³³⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽³⁴⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽³⁵⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽³⁶⁾ GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

⁽³⁷⁾ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.

⁽³⁸⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁽³⁹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁽⁴⁰⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

42. *Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽⁴²⁾
43. *Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽⁴³⁾
44. *Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ⁽⁴⁴⁾
45. *Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ⁽⁴⁵⁾
46. *Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁶⁾
47. *Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽⁴⁷⁾
48. *Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽⁴⁸⁾
49. Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽⁴⁹⁾, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione
50. Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio ⁽⁵⁰⁾

⁽⁴²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽⁴³⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽⁴⁴⁾ GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

⁽⁴⁵⁾ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

⁽⁴⁶⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽⁴⁷⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽⁴⁸⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽⁴⁹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽⁵⁰⁾ GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

51. *Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽⁵¹⁾
52. *Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ⁽⁵²⁾
53. *Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽⁵³⁾
54. Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽⁵⁴⁾
55. *Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽⁵⁵⁾
56. *Parte II, titolo II, capo I, sezioni 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁵⁶⁾
57. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽⁵⁷⁾, limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
58. *Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ⁽⁵⁸⁾
59. *Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio ⁽⁵⁹⁾

⁽⁵¹⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1

⁽⁵²⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁽⁵³⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽⁵⁴⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽⁵⁵⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁽⁵⁶⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽⁵⁷⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽⁵⁸⁾ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

⁽⁵⁹⁾ GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1.

60. *Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽⁶⁰⁾
61. *Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione ⁽⁶¹⁾
62. *Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁶²⁾
63. Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio ⁽⁶³⁾
64. *Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁽⁶⁴⁾
65. *Capo II del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽⁶⁵⁾ e capo I limitatamente al divieto di utilizzare alcole di origine sintetica e determinati coloranti
66. Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽⁶⁶⁾, limitatamente alle disposizioni relative alle taglie minime degli organismi marini che costituiscono anche taglie minime di commercializzazione
67. *Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano ⁽⁶⁷⁾

⁽⁶⁰⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽⁶¹⁾ GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

⁽⁶²⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽⁶³⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1.

⁽⁶⁴⁾ GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

⁽⁶⁵⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽⁶⁶⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

⁽⁶⁷⁾ GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1.

ALLEGATO II

Requisiti per le strutture ispettive SPS

La capacità e l'idoneità delle risorse strutturali e umane delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord sono adatte al tipo e al volume delle merci al dettaglio presentate per i controlli ufficiali prescritti dal presente regolamento.

La capacità l'idoneità di tali risorse sono inoltre adatte al tipo e al volume degli animali e delle merci non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento presentati per i controlli ufficiali prescritti dal regolamento (UE) 2017/625.

PARTE 1

Funzionamento delle strutture ispettive SPS temporanee

Requisiti minimi per le strutture ispettive SPS	Calendario
Numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.	Entro il 1° ottobre 2023
Infrastrutture adeguate per consentire l'esecuzione di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 6, 11, 12 e 13, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione ⁽¹⁾	
Attrezzature adeguate per consentire l'esecuzione di controlli ufficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione	
Tecnologia e attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente di Traces e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.	
Sono eseguiti controlli ufficiali, compresi i controlli di identità e i controlli fisici.	
Le strutture ispettive SPS sono operative per i controlli ufficiali su animali da compagnia, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013, e per gli animali da compagnia non conformi come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.	

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

PARTE 2

Costruzione delle strutture ispettive SPS definitive

Requisiti minimi per le strutture ispettive SPS	Calendario
Rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625.	Entro il 1° luglio 2025
I controlli ufficiali, compresi i controlli di identità e i controlli fisici, sono eseguiti solo presso le strutture ispettive SPS, conformemente al regolamento (UE) 2017/625.	

Il Regno Unito presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda il completamento delle strutture ispettive SPS entro il 31 luglio 2024 e successivamente ogni tre mesi fino a quando saranno rispettati i requisiti di cui al presente allegato.

Il Regno Unito e la Commissione collaborano in merito alla certificazione elettronica.

—

ALLEGATO III

Prescrizioni relative al monitoraggio e all'inserimento negli elenchi degli stabilimenti di cui agli articoli 7 e 8

PARTE 1

Prescrizioni relative al monitoraggio

1. Le partite di merci al dettaglio che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono monitorate, a cura delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord, dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento di destinazione conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione ⁽¹⁾.
2. Le partite di merci al dettaglio sono sigillate dalle autorità competenti del Regno Unito, o sotto la loro responsabilità, e le autorità competenti garantiscono che le partite siano intatte e non siano state manomesse nel tragitto tra la struttura ispettiva SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord e lo stabilimento di destinazione.

Il numero del sigillo di tali partite è emesso dalle autorità competenti del Regno Unito e inserito nel certificato generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento e nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Il numero del sigillo è confermato o reso conforme dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord presso la struttura ispettiva SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord. Qualora una partita sia risigillata, il nuovo numero del sigillo è registrato nel DSCE.

3. Entro due giorni dalla data di arrivo delle partite di merci al dettaglio in Irlanda del Nord l'operatore responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione informa le autorità competenti dell'Irlanda del Nord responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali presso tale stabilimento in merito all'arrivo di dette partite.

PARTE 2

Elenchi degli stabilimenti che spediscono partite di merci al dettaglio in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e elenchi degli stabilimenti in Irlanda del Nord che ricevono tali partite

1. Gli elenchi degli stabilimenti situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e in Irlanda del Nord, autorizzati a spedire o a ricevere le partite di merci al dettaglio, sono redatti e mantenuti aggiornati dalle autorità competenti del Regno Unito, conformemente a procedure pubbliche, anch'esse da mantenere aggiornate.
2. Le autorità competenti del Regno Unito si accertano che gli stabilimenti di spedizione e di ricevimento di cui al punto 1 soddisfino le prescrizioni stabilite nel presente regolamento eseguendo in tali stabilimenti controlli a campione basati sul rischio e sulle informazioni disponibili. La finalità di tali controlli a campione è garantire che le merci al dettaglio siano destinate unicamente alla vendita al dettaglio in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

3. I controlli a campione basati sul rischio e sulle informazioni disponibili di cui al punto 2 sono volti ad accertare, tra l'altro, la conformità degli stabilimenti alle prescrizioni di cui all'allegato IV; in particolare, essi verificano la conformità delle merci al dettaglio alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto dei precedenti in materia di conformità di tali stabilimenti e del volume di merci al dettaglio che non recano una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

Detti controlli a campione comprendono un'ispezione visiva delle merci al dettaglio recanti una marcatura a livello di scatola, conformemente all'allegato IV, punto 2, e delle merci al dettaglio presentate sugli scaffali dello stabilimento, nonché un'analisi della documentazione pertinente relativa al certificato generale che accompagna tali merci al dettaglio e i registri di entrata degli stabilimenti di destinazione.

Ogni tre mesi, fino al 30 giugno 2025, il Regno Unito presenta alla Commissione una relazione sul livello e sui risultati dei controlli a campione effettuati conformemente al punto 2.

4. Qualora abbiano motivo di sospettare violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti del Regno Unito sopprimono immediatamente gli stabilimenti dagli elenchi degli stabilimenti di cui al punto 1.
 5. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al punto 1 sono messi a disposizione, senza indugio, della Commissione e delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord per via elettronica.
-

ALLEGATO IV

Prescrizioni relative alla marcatura

1. Marcature individuali

La marcatura è apposta sull'imballaggio in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenza.

La marcatura reca la dicitura seguente: «Not for EU».

2. Marcature a livello di scatola

Reca la marcatura il contenitore più piccolo delle stesse merci al dettaglio preimballate.

La marcatura è apposta su tale contenitore in un punto evidente, in modo da risultare facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non è in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferenza.

La marcatura reca la dicitura seguente: «Not for EU».

3. Cartelli e manifesti a livello di scaffale

Un cartello recante la dicitura «Not for EU» è posizionato sugli scaffali, accanto al cartellino del prezzo o talloncino equivalente, nello stabilimento in cui le merci al dettaglio sono presentate al consumatore finale.

Manifesti in numero sufficiente sono affissi in modo visibile nelle vicinanze delle merci al dettaglio per informare i consumatori del fatto che tali merci al dettaglio sono destinate unicamente alla vendita ai consumatori finali in Irlanda del Nord e non devono essere successivamente spostate in uno Stato membro

ALLEGATO V

Elenchi delle merci al dettaglio di cui all'articolo 6, paragrafo 1

PARTE 1

Latte preimballato e prodotti lattiero-caseari che devono recare una marcatura conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

- 1) latte pastorizzato;
- 2) panna pastorizzata;
- 3) panna acida;
- 4) panna fresca;
- 5) latticello pastorizzato;
- 6) formaggio (a latte crudo) non pastorizzato;
- 7) quark/cottage cheese.

PARTE 2

Alcune merci al dettaglio per le quali non è necessaria una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

1. Le seguenti merci al dettaglio, qualora si tratti di prodotti composti a lunga conservazione che soddisfano le prescrizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione ⁽¹⁾:
 - a) prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;
 - b) paste alimentari, tagliatelle e cuscus non unite a, né farcite con, prodotti a base di carne;
 - c) prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati;
 - d) olive ripiene di pesce;
 - e) estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;
 - f) brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
 - g) integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotti di origine animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano;
 - h) liquori.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

2. Le merci al dettaglio, diverse da quelle soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere, conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625, quali conserve di frutta e verdura, farina, spezie, aromatizzanti, aceto, sementi, noci, popcorn, cracker, patatine, ketchup di pomodoro, minestra di pomodoro, erbe essiccate, patate fritte congelate, bustine da tè, foglie di tè essiccate e caffè.
 3. Le seguenti merci al dettaglio di origine vegetale, eccetto ove è prescritto un certificato fitosanitario ai sensi della normativa dell'Unione:
 - a) ananassi;
 - b) noci di cocco;
 - c) durian;
 - d) banane;
 - e) datteri.
 4. Le merci al dettaglio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, a meno che non siano soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere conformemente al regolamento (UE) 2017/625, quali le seguenti:
 - a) cereali;
 - b) riso;
 - c) zucchero;
 - d) olio di oliva e olive da tavola;
 - e) prodotti ortofrutticoli trasformati;
 - f) vino;
 - g) confettura;
 - h) burro di arachidi;
 - i) piselli congelati;
 - j) sciroppo d'acero.
-